

## AL MINISTERO DELLA CULTURA

### AVVISO

#### NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

##### **Integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, co. 1 c.p.a.**

In ottemperanza e secondo le modalità di cui all'Ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. II Quater, n. 6791/2024 Reg. Prov. Coll.

**Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma - sezione Seconda quater

**Numero di Registro Generale del procedimento:** NRG 7597/2021

**Nominativo della parte ricorrente:** Gianna Maria GARBELLI, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale GMG PRODUCTION di Gianna Garbelli

**Estremi dei provvedimenti impugnati:** Decreto del Ministero della Cultura n. 1437/2021 di approvazione della graduatoria relativa alla III sessione della selezione per la concessione di contributi selettivi per le opere filmiche per l'anno 2020.

**Indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato:** The Family S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

##### **Sintesi dei motivi di impugnazione:**

- I. *Eccesso di potere per difetto dei presupposti- difetto di istruttoria travisamento dei fatti – manifesta irragionevolezza – sviamento di potere- insufficienza della motivazione – violazione e/o falsa applicazione del dm 343 del 312 luglio 2017 – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 della costituzione:* i provvedimenti impugnati in questa sede risultano palesemente illegittimi, in quanto: (i) non è stata formulata una motivazione espressa riferita ai criteri e ai sub criteri e (ii) non è stato preventivamente approvato un *range* di punteggio minimo o massimo ai sub criteri, in modo da rendere intellegibile il voto numerico attribuito in mancanza della predetta motivazione. I giudizi valutativi espressi dal MiC risultano, conseguentemente, affetti da "carezza di motivazione", che integra le

figure sintomatiche dell'eccesso di potere indicate in epigrafe e determinano l'annullabilità dei provvedimenti impugnati.

- II. *Eccesso di potere per difetto dei presupposti - difetto di istruttoria - manifesta irragionevolezza- sviamento di potere – insufficienza della motivazione – violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 e 97 della Costituzione*: la scelta del bando (anch'esso indicato tra gli atti impugnati) di inserire nella medesima categoria di valutazione i cortometraggi e i documentari è illegittima, in quanto risulta impossibile una valutazione comparativa tra opere che non hanno nulla a che vedere le une con le altre. Le due categorie, pertanto, avrebbero dovuto essere separate, poiché solo in tal modo la valutazione comparativa tra le opere avrebbe potuto essere intellegibile.
- III. *Eccesso di potere per difetto di istruttoria – difetto dei presupposti – manifesta irragionevolezza – abnormità – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 del D.P.R. 487/1994 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione*: il verbale della seduta Sottocommissione del 31 marzo 2021, durante la quale è stata valutata anche la propria opera, risulta sottoscritto dal solo Coordinatore Valerio Toniolo e quindi non da tutti i membri della Commissione. Non risulta, altresì, che fosse stato nominato un Segretario incaricato di redigere il verbale e di attestare, con la sua sottoscrizione, le operazioni svolte dall'organo collegiale e la formazione della relativa volontà. Dal contenuto dell'atto non è, dunque, possibile individuare i soggetti che avevano espresso valutazioni alle opere in concorso, proprio in ragione del fatto che gli esperti citati non hanno firmato il verbale e manca, oltretutto, la sottoscrizione del Segretario, peraltro nemmeno nominato.
- IV. *Eccesso di potere per difetto dei presupposti- difetto di istruttoria - manifesta irragionevolezza della valutazione comparativa – ingiustizia manifesta – difetto di competenza - sviamento di potere- contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 del bando – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione*: Il documentario della ricorrente è l'unico tra i partecipanti che ha ad oggetti protagonisti sportivi veri, vere e proprie icone della storia della grande boxe di ogni parte del mondo, popolarissimi con le loro

memorabili gesta sportive e contenuti e profondità sociali ad esse collegati che si confermano riscatto, elevazione umana, culturale, ed economica. La Commissione, tuttavia, non si è attenuta al principio del pluralismo che certamente doveva applicarsi anche nella scelta dei soggetti trattati dalle opere da finanziare. La ricorrente, inoltre, è una delle migliori autrici nel panorama nazionale che, però, non è stata presa in considerazione dal MiC. L'illegittimità dei provvedimenti impugnati appare evidente anche comparando il docu-film della ricorrente con altre opere ammesse al contributo. La signora Garbelli, infine, dopo aver avuto dei riconoscimenti espliciti come il Premio Selezione Bancarella Sport 2016 da cui è tratta l'opera seconda e l'ammissione al concorso ufficiale per il Festival di Cannes, irragionevolmente non è stata ammessa al contributo.

**Domande formulate:** si chiede l'annullamento dei seguenti atti:

- il decreto n. 1437 del 18 maggio 2021 di approvazione della graduatoria relativa alla terza sessione anno 2020 della selezione per la concessione di contributi selettivi per le opere filmiche, sopra citato;
- la graduatoria della linea di intervento “Produzione di documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web” in cui la domanda della ricorrente relativa al documentario “Garbelli On Boxing/A Mani Basse – Bob Dylan Gym e altri Cazzotti di Poesia”, è risultata in posizione n. 104 con punti 45,10 e quindi in posizione non utile alla concessione dei contributi;
- il provvedimento con il quale il documentario della ricorrente è stato attribuito un giudizio di inidoneità alla concessione dei contributi;
- l'esito del procedimento selettivo afferente alla linea di intervento “Produzione di documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web” per la III sessione 2020;
- il bando del 7 luglio 2020 relativo alla concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive – articolo 26 della legge n. 220 del 2016 - anno 2020;
- i verbali di gara della Sottocommissione di esperti Produzione e Distribuzione, ed in particolare dei verbali della seduta Sottocommissione ed in particolare del verbale della seduta 24 marzo 2021, nonché il verbale della seduta del 31

marzo 2021, durante la quale sono state valutate le istanze relative alla categoria “documentari, e cortometraggi cinematografici, televisivi e web” ed è stata valutata anche l’opera della ricorrente;

- per quanto occorrer possa, il D.M. 31 luglio 2017 n. 343 del MIBACT recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’art. 26 delle legge 14 novembre 2016, n. 220” e sue successive modificazioni (tra cui il DM 14 marzo 2019 n. 149);
- il D.M. del 22 aprile 2020 del MIBACT recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2020”.

**Indicazione del numero dell’ordinanza:** Ordinanza n. 6791/2024 Reg. Prov. Coll., pubblicata in data 8 aprile 2024.

**Contenuto del provvedimento:**

*REPUBBLICA ITALIANA*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio*

*(Sezione Seconda Quater)*

*ha pronunciato la presente*

**ORDINANZA**

*sul ricorso numero di registro generale 7597 del 2021, proposto da*

*Gianna Maria Garbelli, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale GMG PRODUCTION di Gianna Garbelli, rappresentata e difesa dall’Avvocato Marco Cozzi,*

*contro*

*Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;*

*nei confronti*

*The Family S.r.l., non costituito in giudizio;*

*per l’annullamento*

*previa adozione di idonea misura cautelare*

- del decreto n. 1437 del 18.05.2021, notificato in pari data, con il quale il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, ha approvato la graduatoria relativa alla terza sessione anno 2020 della selezione per la concessione di contributi selettivi per le opere filmiche nella quale l'opera prodotta dalla ricorrente dal titolo “Garbelli On Boxing/A Mani Basse – Bob Dylan Gym e altri Cazzotti di Poesia” si è classificato al posto n. 104 e quindi in posizione non utile nella categoria “Produzione di Documentari e Cortometraggi cinematografici televisivi web” (doc. 1),
- della predetta graduatoria nella linea di intervento “Produzione di documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web” in cui la domanda della ricorrente relativa al documentario “Garbelli On Boxing/A Mani Basse – Bob Dylan Gym e altri Cazzotti di Poesia”, è risultata in posizione n. 104 con punti 45,10 e quindi in posizione non utile alla concessione dei contributi;
- del provvedimento con il quale il documentario della ricorrente è stato attribuito un giudizio di inidoneità alla concessione dei contributi;
- dell'esito del procedimento selettivo afferente la linea di intervento “Produzione di documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi e web” per la III sessione 2020;
- del bando del 7 luglio 2020 relativo alla concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive – articolo 26 della legge n. 220 del 2016 - anno 2020 (doc. 2);
- dei verbali di gara della Sottocommissione di esperti Produzione e Distribuzione, ed in particolare dei verbali della seduta Sottocommissione ed in particolare del verbale della seduta 24 marzo 2021 (doc. 3) nonché del verbale della seduta del 31 marzo 2021 (doc. 4) durante la quale sono state valutate le istanze relative alla categoria “documentari, e cortometraggi cinematografici, televisivi e web” ed è stata valutata anche l'opera della ricorrente;
- per quanto occorrer possa, del DM 31 luglio 2017 n. 343 del MIBACT recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'art. 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220” e sue successive modificazioni (tra cui il DM 14 marzo 2019 n. 149);

- del DM del 22 aprile 2020 del Mibact recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2020”;
- di ogni atto precedente, successivo o comunque connesso con quelli impugnati;

#### NONCHÉ PER LA CONDANNA

della PA resistente ad ammettere il documentario della ricorrente tra le opere meritevoli del contributo ed a concedere alla ricorrente il contributo richiesto, ovvero, in subordine, a procedere ad un ulteriore riesame delle candidature e dell'esito della gara e/o alla riedizione della stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 il dott. Luigi Edoardo

Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo (v. d.d. n. 1437 del 18 maggio 2021, all.ti da A a E, elenchi dei “progetti ammessi al contributo”), autorizzando parte ricorrente alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):

- l'istante provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della parte ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimare; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate;

l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

- l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;

*ritenuto che la pubblicazione in questione vada effettuata entro il 26 aprile 2024, con ulteriore termine sino al 3 maggio 2024 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;*

*fissa, per il prosieguo della trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 23 settembre 2024.*

*Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:*

*Antonella Mangia, Presidente*

*Francesca Santoro Cayro, Referendario*

*Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore*

#### **SI AVVISA INOLTRE CHE**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito <https://www.giustizia-amministrativa.it>, nella apposita pagina del TAR Lazio, Roma, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 7597/2021).

Il Collegio ha fissato l'udienza pubblica di merito il 23 settembre 2024.

Su disposizione dell'Ordinanza Collegiale del TAR Lazio, Roma, sez. II Quater, dell'8 aprile 2024 n. 6791, la pubblicazione del presente atto di avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Cultura dovrà essere effettuata entro il 26 aprile 2024.

In ottemperanza a quanto disposto con la citata Ordinanza, codesto Ministero è tenuto a rilasciare - ai fini di un tempestivo deposito a cura del ricorrente, che dovrà avvenire entro 3 maggio 2024 un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione del presente atto di avviso per pubblici proclami, e che rechi, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta, da inviare il giorno stesso della pubblicazione allo scrivente difensore, al seguente indirizzo p.e.c.: [marco.cozzi@milano.pecavvocati.it](mailto:marco.cozzi@milano.pecavvocati.it).

Su disposizione dell'Ordinanza n. 6791/2024, sopra citata, la prova dell'esecuzione dell'incombente dovrà essere depositata entro il 3 maggio 2023.

Inoltre, il Ministero della Cultura non deve rimuovere il presente atto di avviso dal suo sito web istituzionale sino alla definizione del giudizio.

**SI AVVISA INFINE CHE**

Con il presente atto di avviso vengono prodotti i seguenti documenti:

- copia dell'Ordinanza Collegiale Tar Lazio – Roma sez. Seconda quater n. 6791/2024 Reg. Prov. Coll. in data 8 aprile 2024;
- copia integrale del ricorso

Roma, 19 aprile 2024

Avv. Marco Cozzi